I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1155/92 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 3301/91 relativo al regime d'importazione per taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3301/91 (1), il Consiglio ha istituito contingenti quantitativi comunitari all'importazione di taluni prodotti tessili originari della Iugoslavia a seguito della sospensione, con il regolamento (CEE) n. 3300/91 (2), delle concessioni commerciali previste nell'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Iugoslavia (3) e nei relativi protocolli e atti, compreso il protocollo aggiuntivo sul commercio dei prodotti tessili;

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 52/92 (4), il Consiglio ha prorogato per il 1992 le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3301/91;

considerando che alcune Repubbliche che, fino al 1° gennaio 1992, facevano parte del territorio della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia hanno acquisito lo statuto di Stati indipendenti;

considerando che nella Comunità sussistono tuttora le condizioni economiche che hanno giustificato l'instaurazione dei contingenti quantitativi e che l'indipendenza delle suddette Repubbliche non le ha modificate;

considerando che è necessario definire un contesto istituzionale tale da consentire uno sviluppo uniforme delle importazioni nella Comunità di prodotti tessili provenienti da tutti i territori che facevano parte della Repubblica socialista federativa di Iugoslavia;

considerando che, per la determinazione dell'origine dei prodotti tessili importati da questi territori nell'ambito di detto regime e per le relative modalità di controllo, deve continuare ad applicarsi la regolamentazione comunitaria vigente in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel titolo, nei considerando, negli articoli e negli allegati del regolamento (CEE) n. 3301/91, i termini « Iugoslavia » e « Repubblica socialista federativa di Iugoslavia » sono da leggere come segue: « Repubblica di Croazia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Bosnia-Erzegovina e Repubbliche iugoslave di Macedonia, del Montenegro e di Serbia ».

Articolo 2

Ai fini dell'applicazione del regolamento (CEE) n. 3301/91, l'origine dei prodotti deve essere giustificata da un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità delle Repubbliche di cui all'articolo 1 o, secondo il caso, mediante altre modalità di prova ammesse dalla regolamentazione comunitaria in materia (5).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 52/92 (GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 1).
(2) GU n. L 315 del 15. 11. 1991, pag. 1.
(3) GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 1.
(5) Regolamento (CEE) n. 802/68 (GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1) e regolamento (CEE) n. 616/78 (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA